

**Risposta n. 161/2026**

***OGGETTO: Regime "a realizzo controllato" – apporto di partecipazioni a patrimonio netto in caso di pluralità di soci conferenti – applicabilità – articolo 177, comma 2, del TUIR***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

**QUESITO**

I signori Tizio, Caio e Sempronio (di seguito, "*Istanti*") hanno presentato, congiuntamente, un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, per chiedere chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 177, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "*TUIR*"), all'apporto di partecipazioni qui di seguito descritto.

Gli *Istanti* riferiscono di detenere, non in regime d'impresa, l'intero capitale della società Alfa S.r.l. (di seguito, "*Alfa*") e, in particolare, il sig. Tizio il ... per cento, il sig. Caio il ... per cento e il sig. Sempronio il ... per cento.

Gli *Istanti* manifestano l'intenzione di procedere al conferimento "*congiunto e totalitario*" (così la bozza del verbale assembleare allegato all'istanza) delle partecipazioni in *Alfa* in favore di Beta S.r.l. (di seguito, "*Beta*") da effettuarsi "*mediante apporto a patrimonio netto di [Beta], senza aumento del capitale sociale della conferitaria e senza emissione di nuove quote*" (di seguito, "*Apporto*").

In particolare, gli *Istanti* dichiarano che, nell'ambito di un progetto di riorganizzazione societaria, "*è stata deliberata la scissione proporzionale parziale di [Alfa], [...] in favore della costituenda*" Beta che "*sarà partecipata dai medesimi soggetti e nelle stesse proporzioni [...], senza alterazione degli assetti proprietari. Immediatamente dopo al perfezionamento della scissione [...] gli Istanti intendono procedere al conferimento dell'intera partecipazione detenuta in [Alfa] (pari al 100% del capitale sociale) in favore di [Beta]*".

A tale ultimo riguardo, gli *Istanti* evidenziano che "*[i]n contropartita dell'apporto verrà iscritta nel patrimonio netto di [Beta] una specifica riserva, denominata "Riserva da conferimento", senza modifiche statutarie. La scelta di non procedere all'aumento di capitale risponde a esigenze di coerenza sostanziale dell'operazione e di semplificazione tecnico-operativa (nonché di risparmio economico), in quanto l'assenza di variazioni del capitale sociale consente di evitare la redazione della relazione di stima prevista dall'articolo 2465 c.c"* e che "*l'organo amministrativo di [Beta] provvederà a iscrivere*

*l'incremento del patrimonio netto in misura corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in capo ai conferenti".*

Al riguardo, gli *Istanti* osservano che "[p]ur essendo intervenuto un precedente pronunciamento di prassi - ossia la risposta a interpello n. 9, pubblicata in data 20 gennaio 2026 - in cui è stata riconosciuta l'applicabilità del regime del realizzo controllato nei casi di conferimento imputato esclusivamente a patrimonio netto della società conferitaria, [...] la citata risposta non chiarisce espressamente se la soluzione ivi adottata debba ritenersi applicabile in via generale a tutte le ipotesi in cui l'apporto abbia ad oggetto una partecipazione totalitaria senza modificazione delle percentuali partecipative, indipendentemente dal numero dei soci conferenti, ovvero se la conclusione sia circoscritta alla peculiare fattispecie del conferente unico socio".

Ciò posto, gli *Istanti* chiedono se all'*Apporto* possa applicarsi il regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, attesa la "*pluralità di soci conferenti che effettuano l'apporto totalitario delle rispettive quote*".

Con nota del ... (prot. RU n. ...), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. In sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa (acquisita con prot. RU n. ... del ...), gli *Istanti* precisano che:

- "*le partecipazioni in [Alfa] oggetto di Apporto presentano un valore economico pari a euro [...] e un costo fiscalmente riconosciuto pari a euro [...]*";

- "*[n]on risultano effettuate rivalutazioni fiscali delle partecipazioni in [Alfa] ai fini della rideterminazione del relativo costo fiscalmente riconosciuto*";

- "[1]a riserva iscritta per effetto dell'Apporto avrà natura di riserva di capitale [...], non essendo allo stato prevista, nel breve o medio termine, né la sua imputazione a capitale sociale né la sua distribuzione ai soci".

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

Gli Istanti ritengono che l'Apporto possa fruire del regime "a realizzo controllato", ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, in quanto risultano integrati i presupposti sostanziali richiesti dalla disposizione, e che "sotto il profilo sistematico, [...] l'assenza di aumento del capitale sociale e la mancata emissione di nuove partecipazioni non costituiscano elementi ostativi all'applicazione del regime. In tal senso, [...] la stessa Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 9/2026 [...]. Nel caso in esame, pur in presenza di pluralità di soci, la compagine sociale di [Beta] è perfettamente speculare a quella di [Alfa] e l'apporto viene effettuato in misura totalitaria e proporzionale alle rispettive partecipazioni. L'operazione non altera i rapporti di forza tra i soci, non determina spostamenti di valore né modifiche nelle percentuali di controllo, limitandosi a trasformare un controllo diretto in un controllo indiretto attraverso la holding. Sotto il profilo economico-sostanziale, pertanto, la fattispecie risulta del tutto equivalente a quella esaminata nella citata risposta di prassi, differenziandosi esclusivamente per la presenza di più soci conferenti anziché di un socio unico".

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 177, comma 2, del TUIR, in materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento [come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del

decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192], stabilisce che, «[i]n caso di conferimenti di azioni o quote in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una società di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) o d), ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».

Con la risposta all'istanza di interpello pubblicata *sub* n. 9 del 20 gennaio 2026, concernente l'applicabilità della disposizione in esame al conferimento (*rectius*, apporto) di una partecipazione di controllo senza incremento del capitale sociale della società conferitaria, effettuato da un soggetto conferente (persona fisica non in regime d'impresa), socio unico tanto della società conferitaria quanto della società le cui partecipazioni sono state oggetto di "apporto", è stato chiarito che, "[i]n linea di principio, [...] anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscale di cui al citato comma 2 rimane subordinata al ricorrere di due circostanze:

(1) i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

(2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo.

Per quanto qui di interesse, dal requisito *sub* 1) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova

*applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto".*

Sulla base di tali premesse, nella citata risposta n. 9 del 2026 è stato ritenuto applicabile il regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR anche all'operazione ivi prospettata *"in quanto l'Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa (i.e., l'Istante), deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.*

*In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito sub 1) in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte (anche minima) dell'Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente (i.e., dell'Istante), ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto [...] che sia ante che post Apporto, l'Istante è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'Istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch'essa totalmente controllata dall'Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario (cfr. la circolare n. 33/E del 2010)".*

L'applicazione del regime "a realizzo controllato" ex articolo 177, comma 2, del TUIR a un'operazione di apporto di partecipazioni senza aumento del capitale sociale della società conferitaria è stata, pertanto, ammessa in considerazione della peculiare

posizione del socio conferente. Nel caso oggetto della richiamata risposta n. 9 del 2026, infatti, il socio conferente era una persona fisica non in regime d'impresa che deteneva, già prima dell'apporto, l'intero capitale sociale della società conferitaria e decideva di apportare la partecipazione totalitaria nella c.d. società scambiata di cui era titolare.

In tale contesto, conservando il conferente la medesima quota partecipativa nelle società coinvolte (conferitaria e scambiata) senza soluzione di continuità, non sussisteva alcuna effettiva necessità di incrementare ulteriormente il capitale sociale della società conferitaria in cambio degli *asset* apportati. L'operazione si risolveva, dunque, nella mera trasformazione di un controllo diretto sulla società partecipata in un controllo indiretto sulla medesima società.

La risposta n. 9 del 2026 non introduce, pertanto, una deroga alla condizione richiesta dall'articolo 177, comma 2, del TUIR, secondo cui i soggetti conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria. Anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2024, infatti, il regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR continua a presupporre, in linea generale, che i conferenti ricevano partecipazioni (azioni o quote) della società conferitaria, pur dovendosi verificare se, in specifiche fattispecie sostanzialmente equivalenti, tale requisito possa ritenersi soddisfatto.

Nella fattispecie prospettata dagli *Istanti*, gli stessi intendono conferire (*rectius*, apportare) le rispettive quote di partecipazioni detenute in *Alfa* a favore di *Beta*, con imputazione delle stesse in una riserva di patrimonio netto di *Beta*, e chiedono di avvalersi del regime di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, tenuto conto che i conferenti sono, già prima dell'*Apporto*, soci della conferitaria *Beta* nelle medesime

percentuali detenute nella "conferita" (scambiata) *Alfa* (pari al ... per cento per Tizio, al ... per cento per Caio e al ... per cento per Sempronio).

Nel caso di specie, dunque, vi è una pluralità di soci conferenti:

- rappresentati da persone fisiche non in regime d'impresa;
- che, prima dell'*Apporto*, detengono - complessivamente - l'intero capitale sociale sia della società scambiata (*Alfa*) che della società conferitaria (*Beta*) e - singolarmente - un'identica percentuale di partecipazione nelle due società;
- che apportano, in favore di *Beta*, il medesimo *asset* (la partecipazione in *Alfa*), congiuntamente e in misura pari all'intera quota partecipativa rispettivamente detenuta, così da consentire a *Beta* di assumere il controllo (totalitario) di *Alfa*.

Da ciò ne consegue che, a seguito dell'*Apporto*, ciascun socio conferente continua a detenere la propria partecipazione in *Alfa* nella stessa misura originaria, seppur indirettamente per il tramite di *Beta*, evidenziando la natura meramente riorganizzativa dell'*Apporto*.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che nella fattispecie rappresentata dagli *Istanti* trovi applicazione il regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR, fermo restando il rispetto delle regole generali previste dalla citata disposizione, tra cui la corrispondenza tra l'incremento della "*riserva di conferimento*" del patrimonio netto contabile di *Beta* riferibile a ciascun soggetto conferente e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in *Alfa* in capo a ognuno di essi.

Il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dagli *Istanti*, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed



esaustività e non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza nei termini ivi descritti.

Si rappresenta, infine, che l'istanza in esame ha ad oggetto esclusivamente la corretta interpretazione, nel caso in esame, dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, risultando preclusa ogni valutazione in merito alla sussistenza di profili di abuso del diritto, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, dell'operazione rappresentata e delle altre operazioni ad essa connesse o collegate (come, a mero titolo esemplificativo, la precedente scissione parziale di *Alfa* in favore di *Beta*, beneficiaria del successivo *Apporto*), compresi singoli atti e negozi attraverso i quali sono state attuate, per cui restano fermi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**firma su delega del Direttore Centrale  
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026**

**IL CAPO SETTORE  
(firmato digitalmente)**